



Depositato in Data 16.03.22
Ore 19:32

Emendamenti del Governo al Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 “ALLENAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19”

Emendamento modificativo dell'articolo 1, comma 4

L'articolo 1 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 comma 4 è così modificato:

4. È consigliato che l'accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari avvenga in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali. ~~Gli accessi possono essere monitorati dai Corpi di Polizia attraverso controlli a campione al fine di evitare la formazione di file di persone fuori dai punti vendita.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 3

L'articolo 3 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 3

(Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'aperto)

1. È **vivamente consigliato** ~~fatto obbligo~~ di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ~~ad esclusione dei casi in cui:~~
 - a) ~~siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'ISS;~~
 - b) ~~il soggetto sia solo.~~
2. All'aperto, è **vivamente consigliato** ~~fatto obbligo~~ di indossare correttamente la mascherina:
 - a) ~~in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini zionali. In questo caso, gli organizzatori sono tenuti a segnalare tale obbligo tramite apposita cartellonistica agli ingressi;~~
 - b) ~~ogni qualvolta non sia possibile mantenere il un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.~~
3. È **vivamente consigliato** ~~fatto obbligo~~ di indossare la mascherina, **preferibilmente** di tipo FFP2:
 - a) ~~sui mezzi di trasporto pubblico ivi inclusi il trasporto scolastico per i maggiori di anni 12, i taxi e i noleggi con conducente. Per i minori di anni 12 rimane vigente l'obbligo di indossare correttamente la mascherina chirurgica;~~
 - b) ~~nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere il un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (incluse sale giochi e sale da bowling);~~



Depositato in Data 16.03.22
del 18:32

- c) a tutti gli operatori a contatto con il pubblico dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, e delle attività di somministrazione di cibi e bevande;
- d) a tutti gli operatori delle forze di polizia durante l'espletamento delle proprie attività di controllo fuori sede.
4. **Sono sempre esentati dall'uso della mascherina** ~~Non sono soggetti all'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3:~~
- a) i bambini al di sotto dei sei anni;
 - b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti nel caso in cui l'utilizzo della mascherina impedisca l'interazione in relazione alla disabilità.
5. ~~Ogni attività aperta al pubblico ha l'obbligo di far osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.~~
6. ~~Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere parafrate in plexiglass.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 4

L'articolo 4 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 4

(Ulteriori misure per il contenimento degli assembramenti e per la prevenzione del contagio)

1. ~~In ogni locale chiuso, aperto al pubblico, ha l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, tale da~~ **è raccomandato** assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza interpersonale e costante.
2. ~~Nelle medie e grandi strutture, così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130, hanno l'obbligo di indicare il numero massimo della capienza all'interno della propria struttura e di verificare il rispetto della capienza indicata, quantificata in massimo in una persona ogni 10-15 metri quadrati di superficie di vendita.~~ **è raccomandato assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza interpersonale e costante.**
3. ~~È fatto obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per l'utilizzo ridurre la capienza massima degli ascensori, apponendo all'esterno degli stessi appositi cartelli che indichino la capienza massima, al fine di garantire il distanziamento di almeno un metro costante tra gli utilizzatori.~~
4. Nelle abitazioni private sono vivamente sconsigliati gli assembramenti e sono vietati eventi e feste da ballo. Nei luoghi chiusi, aperti al pubblico, e all'aperto sono vietati assembramenti e feste da ballo **ad eccezione di quanto previsto all'articolo 12.**
5. Per i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà alle Giunte di Castello, nelle proprie competenze, di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta



Depositato in Data

16.03.22
ore 19:32

organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Prevenzione dell'ISS.

5. 6. Le misure di cui al presente articolo vengono riconsiderate nel momento in cui si registrano le condizioni di cui all'articolo 8.

Emendamento modificativo dell'articolo 8, commi 1 e 3

L'articolo 8 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 8

(Previsione di ridimensionamento ed eliminazione delle misure in essere)

1. **A far data dalle ore 05.00 di venerdì 25 marzo 2022, le misure di cui al presente decreto – legge, laddove indicato espressamente dalle norme che le prevedono, diventano inapplicabili qualora si accerti il realizzarsi di una o più delle seguenti condizioni:**

- a) numero di nuovi contagi settimanali inferiore a 150 ogni 100.000 abitanti;
- b) occupazione media settimanale dei reparti di isolamento inferiore al 30%;
- c) occupazione media settimanale dei reparti di terapia intensiva inferiore al 20%.

2. Il realizzarsi delle condizioni di cui al comma 1 è comunicato al Congresso di Stato dal Gruppo di Coordinamento per le Emergenze Sanitarie che verifica settimanalmente i dati ricevuti dall'ISS.

Emendamento modificativo dell'articolo 10

L'articolo 10 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 10

(Attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. L'accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel e strutture ricettive in genere, è consentito unicamente, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, agli avventori in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5 in corso di validità.

2. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è **vivamente consigliato** obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, inclusi gli avventori che usufruiscono dell'asporto, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale ~~non inferiore a 1 metro~~. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro all'interno e all'esterno della sala mensa.

3. ~~Ad integrazione delle disposizioni di cui al comma 1, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, è richiesto il distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti.~~



19:32
Depositato in Data 16.03.22

~~4. Resta consentita la consumazione al banchone nel rispetto, oltre alle indicazioni di cui al comma 1, del distanziamento interpersonale di 1 metro.~~

~~3. 5. Ogni locale aperto al pubblico ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande ha altresì l'obbligo di:~~

- ~~a) mettere a disposizione di clienti e personale, distributori di igienizzante idroalcolico per le mani;~~
- ~~b) curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.);~~
- ~~e) esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;~~
- ~~d) garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.~~

~~6. Sono da ritenersi esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 i fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche di cui al predetto comma 1, nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1 metro.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 11

L'articolo 11 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 11

(Luoghi di lavoro pubblici e privati)

1. L'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori sanitari e dei lavoratori delle attività di cui all'articolo 10, è consentito, fino ad eventuale nuova disposizione, senza la presentazione di alcuna documentazione.

~~2. Il personale al servizio delle attività di cui all'articolo 10 svolge il proprio servizio dietro presentazione di documentazione, in corso di validità, di uno dei documenti di cui all'articolo 5.~~

~~2. 3.~~ Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro privati ~~devono~~ **possono** riorganizzare la propria attività prevedendo, laddove possibile e compatibile con l'attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure utili a ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, di cui alla Legge 29 maggio 1991 n.71, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio. Resta fermo l'obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e **ed è vivamente consigliato** l'utilizzo continuo della mascherina FFP2 nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1 metro.

Emendamento modificativo dell'articolo 12

L'articolo 12 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:



Depositato in Data 16.03.22
ore 18:32

Art. 12

(Disposizioni in merito a feste ed eventi in genere)

1. ~~Sono sospese tutte~~ **L'accesso di utenti e personale** alle attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale "discoteca, sale da ballo, night club e simili" e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 è **consentito unicamente se in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.**
2. Negli spazi all'aperto, nonché all'interno di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, qualora avvenga in locali al chiuso, quali bar, ristoranti, mense, bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi è vietata l'attività di ballo **e il karaoke sono consentiti unicamente qualora tutti gli utenti e il personale siano in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.** ~~Sono vietate le attività di intrattenimento che comportino assembramento ivi compreso il karaoke.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 13, commi 1 e 2

L'articolo 13 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art.13

(Strutture sanitarie pubbliche e private)

1. Il personale sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia pubbliche sia private, può accedere al posto di lavoro, **fino alla data di fine emergenza**, unicamente se in possesso di uno dei documenti, in corso di validità, di cui all'articolo 6.
6. Il personale sanitario che non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno di tali documenti, mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancanza dei suddetti documenti non è motivo di licenziamento per giusta causa. L'assenza dal posto di lavoro, per il dipendente di strutture private, può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
2. La prestazione d'opera, all'interno di strutture sanitarie o in ambito domiciliare privato, di Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) può essere prestata, **fino alla data di fine emergenza**, solamente da soggetti in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 6. La verifica del possesso di tale requisito è in capo al datore di lavoro. L'Ispettorato del Lavoro è tenuto a svolgere controlli periodici a campione sul mantenimento del possesso del requisito indicato. La visita preassuntiva e periodica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica di cui all'articolo 12 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n. 21, viene eseguita previa presentazione da parte dell'interessato di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 6 del presente decreto - legge.
3. Per il personale anche amministrativo che presti servizio presso le strutture sanitarie pubbliche e che svolga mansioni che prevedono un contatto prolungato con l'utenza, in special modo se fragile, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare la verifica



ore 19:32
Depositato in Data 16.03.22

del possesso di uno dei documenti, in corso di validità, di cui all'articolo 5. Per ciò che riguarda l'ISS, il Comitato Esecutivo è delegato ad individuare il personale soggetto all'obbligo del presente comma nonché le modalità applicative e di verifica delle presenti condizioni.

4. È consentito l'accesso dell'utenza e dei pazienti alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private senza la presentazione di alcuna documentazione. Eventuali differenti misure di tutela, ulteriori rispetto a quelle generali, sono declinate con appositi protocolli emessi dall'ISS e validati dall'Authority Sanitaria.

5. Il personale sanitario sospeso dall'ordine professionale di appartenenza in Italia, non è abilitato a prestare la sua opera in territorio sammarinese.

Emendamento modificativo dell'articolo 15, commi 1, 2 e 4

L'articolo 15 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art.15

(Ulteriori disposizioni su Musei, Teatri e Cinema ed eventi in genere)

1. L'accesso ai teatri, ai musei, alle biblioteche, ai centri sociali e a tutti i luoghi della cultura, è consentito, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

~~2. L'accesso al pubblico è consentito nella misura dell'80% della capienza massima prevista indossando sempre la mascherina e prediligendo l'occupazione di posti contigui da parte di soggetti conviventi. La capienza massima è estensibile fino al 100% a condizione che tutti gli avventori indossino correttamente per tutto il tempo una mascherina FFP2 o, per i minori di 12 anni, una mascherina chirurgica.~~

3. Non è consentita alcuna consumazione all'interno delle sale cinematografiche, teatrali e luoghi della cultura in genere, ma unicamente nell'area bar degli stessi e nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1 metro e dell'utilizzo dei presidi per l'igienizzazione.

~~4. Nei musei, nelle biblioteche e nei restanti luoghi della cultura l'accesso e la fruizione avviene secondo le prescrizioni del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 16

L'articolo 16 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 16

(Disposizioni su svolgimento di riunioni ed assemblee)

1. La partecipazione alle conferenze, ai congressi, ai meeting, ai convegni e similari, è consentita, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.



Depositato in Data 16.03.2022
ore 19:32

2. In tutti i casi in cui sia possibile, è consigliato svolgere le attività di cui al comma 1 con modalità di collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, ~~perché~~ ~~richieste modalità di voto in presenza,~~ l'utenza in presenza è consentita nel rispetto di un **del** distanziamento **interpersonale** costante di ~~almeno 1 metro~~. È **prescritto** **vivamente consigliato** per i partecipanti l'uso della mascherina FFP2.

3. In ottemperanza al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche le superiori disposizioni si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.

3. 4. Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

4. La partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all'attività istituzionale in genere è subordinata, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, al possesso della documentazione sanitaria di cui all'articolo 5. Tale disposizione si applica altresì a tutte le persone ammesse in Aula consiliare ai sensi dell'articolo 68 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3 così come modificata dalla Legge Qualificata 2 marzo 2021 n. 1 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale". La verifica del possesso di tale documento è effettuata dal personale della Guardia di Rocca. In caso di riunione in presenza in sedi differenti da Palazzo Pubblico, tale verifica viene eseguita da parte di personale appositamente indicato.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'Ufficio di Presidenza ha facoltà di stabilire ulteriori misure da adottare per accedere alle sedute del Consiglio Grande e Generale.

Emendamento modificativo dell'articolo 17

L'articolo 17 del Decreto - Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 17

(Svolgimento di cerimonie religiose e civili)

1. Le cerimonie religiose e civili sono consentite per tutti i culti praticati nella Repubblica di San Marino nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei presidi di sicurezza **già** stabiliti da apposita delibera del Congresso di Stato, fermo restando il rispetto delle prescrizioni generali inerenti la capienza e il distanziamento costante. È **vivamente consigliato** l'utilizzo della mascherina.

Emendamento modificativo dell'articolo 18, comma 2

L'articolo 18 del Decreto - Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 18

(Attività commerciali, ludiche e ricreative)

- 
1. L'accesso alle attività commerciali, ai servizi alla persona e agli uffici pubblici, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.
2. L'accesso ai centri benessere, alle sale giochi, alla sala bingo e al bowling è consentito, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

Depositato in Data

ore 19:32

16.03.22

Emendamento modificativo dell'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4

L'articolo 19 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 19

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. L'accesso ai locali della scuola, da parte **del personale e** degli studenti fino alle scuole superiori comprese, è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione.
2. L'accesso ai locali dell'università da parte degli studenti è consentita, **fino alla data di fine emergenza**, attraverso la presentazione di un documento di cui all'articolo 5 in corso di validità.
3. È **vivamente consigliato** ~~fatto obbligo~~ di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per tutti gli utenti e i dipendenti che accedono all'interno delle scuole. ~~Gli alunni sono tenuti all'obbligo di utilizzo della mascherina di tipo chirurgico o di tipo FFP2.~~ Gli alunni sono **comunque** esentati dall'indossare le mascherine quando: **sono** seduti al banco; per il tempo necessario al consumo dei pasti che deve essere organizzato sulla base delle misure igieniche e di distanziamento previste per i locali con somministrazione di alimenti e bevande; nello svolgimento di attività motoria che deve essere organizzata in modo da garantire costantemente il distanziamento interpersonale di ~~2 metri~~; durante le interrogazioni e durante l'outdoor education laddove sia possibile mantenere il distanziamento.
4. ~~Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 3~~ **Sono sempre esentati dall'uso della mascherina** i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Si raccomandano una frequente aerazione dei locali e l'igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare adeguatamente le aule.
6. Nella Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Superiore e Centro di Formazione Professionale (CFP) gli insegnanti in quarantena possono lavorare in modalità di lavoro agile, in accordo con il Dirigente, rinunciando alla malattia.
7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile, Authority Sanitaria ed il Dipartimento Istruzione.



Depositato in Data 15-03-22
Ore 19:32

Emendamento modificativo dell'articolo 20, commi 1 e 2

L'articolo 20 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 20 (Trasporti)

1. Il servizio di trasporto scolastico, anche specializzato internazionale, oltre alle misure di cui all'articolo 3, comma 3, è svolto senza la presentazione di alcuna documentazione **ed è**
- ~~2. In aggiunta alle preserizioni di cui al comma 1, il servizio di trasporto scolastico è tenuto all'osservanza di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida e dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra il Dipartimento Istruzione, la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS, che potranno altresì stabilire l'aumento dei mezzi di trasporto al fine di ridurre percentualmente la capienza massima prevista sui mezzi.~~
- ~~3.~~ **2.** L'utilizzo del servizio di trasporti di linea, oltre alle misure di cui all'articolo 3, comma 3, è consentito, per l'utilizzatore non rientrante nelle casistiche di cui al comma 1, senza la presentazione di alcuna documentazione.

Emendamento modificativo dell'articolo 21, comma 2

L'articolo 21 comma 2 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:


- ~~2. È obbligato~~ **È raccomandato** fatto ~~obbligo~~ di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo ~~FFP2~~, ogni qualvolta ciò sia compatibile con le attività in essere, per tutti i dipendenti delle strutture di cui al presente articolo.

Emendamento modificativo dell'articolo 23

L'articolo 23 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 23 (Attività sportive)

1. L'accesso del pubblico alle strutture sportive pubbliche e private al chiuso, è consentito, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.
2. Per gli eventi sportivi in strutture sportive all'aperto si applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettera a) del presente decreto - legge.
3. Nelle strutture sportive pubbliche o private lo svolgimento di attività sportive al chiuso e attività sportive collettive o individuali di contatto sia all'aperto che al chiuso, nonché l'utilizzo delle docce e degli spogliatoi, è consentito, **salvo il realizzarsi**



19.32
Depositato in Data 16.03.22

delle condizioni di cui all'articolo 8, unicamente agli avventori in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5.

Tali disposizioni non si applicano alle persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale e ai minori di età inferiore ad anni 16, fatte salve le disposizioni di cui al successivi commi 4 e 7.

4. Le attività sportive agonistiche federali o di club afferenti a competizioni sportive di calendario nazionale italiano e/o internazionali, oppure esami o concorsi internazionali o italiani, si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico a tali competizioni. Tali protocolli devono essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

5. L'accesso alle manifestazioni sportive al chiuso, è consentito, **salvo il realizzarsi delle condizioni di cui all'articolo 8**, a coloro che siano in possesso di uno dei documenti di cui al comma 1, ~~nella misura dell'80% della capienza massima prevista indossando sempre la mascherina e prediligendo l'occupazione di posti contigui da parte di soggetti conviventi. La capienza massima è al 100% a condizione che tutti gli avventori indossino correttamente per tutto il tempo una mascherina FFP2 o, per i minori di 12 anni, una mascherina chirurgica.~~

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, **è consentita** l'attività motoria, sportiva nonché tescicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. ~~è consentita nel rispetto delle misure igienico sanitarie generali e quelle previste dall'Allegato 1 del presente decreto legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo di conviventi.~~

7. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.

8. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. ~~essi come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto legge.~~

L'ingresso all'interno degli spogliatoi è **consentito indossando correttamente, in ogni momento possibile, mascherine di tipo FFP2.** ~~contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto legge. È consentito l'utilizzo delle docce purché sia garantita una distanza minima tra gli utilizzatori di 1 metro 1,5 metri e sia trascorso il tempo di almeno 15 minuti di arieggiamento dal precedente utilizzo e relativa sanificazione.~~

9. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell'autorizzazione all'apertura e all'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell'ordine procedono con l'inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.



Depositato in Data 16.03.22
ore 19:32

Emendamento modificativo dell'articolo 24, commi 2 e 4

L'articolo 24 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 24

(Modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena)

1. Nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni, oppure una persona con disabilità non autosufficiente di qualsiasi età, sia sottoposto a quarantena o a in isolamento preventivo in attesa dell'esito del tampone prescritto dall'ISS, al genitore o al familiare che lo assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro. Nel caso di persona con disabilità non autosufficiente tali facoltà sono riconosciute al familiare più idoneo alla tutela delle fragilità del congiunto.
2. L'astensione dal lavoro di cui al comma 1, nel caso di minore di anni 14 è riconosciuta unicamente nel caso in cui nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti, **né vi siano persone sottoposte alla stessa misura di quarantena o isolamento domiciliare.**
3. Per tutta la durata della quarantena del minore o della persona con disabilità non autosufficiente, il genitore o il familiare che lo assiste ai sensi del comma 1 e, pertanto, beneficia dell'indennità economica ivi prevista, deve essere il medesimo e non potrà svolgere attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile.
4. Il genitore o familiare che richiede di accedere ai benefici di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'articolo 24 della Legge 5 ottobre 2011 n.159 per chi rende dichiarazioni false o mendaci di non svolgere attività lavorativa dal domicilio/lavoro agile e che nel proprio nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti **né vi siano persone sottoposte alla stessa misura di quarantena o isolamento domiciliare.**
5. In alternativa alla richiesta dell'indennità di cui al comma 1, resta salva la possibilità di attivazione o di mantenimento di lavoro agile o di lavoro dal domicilio nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13 novembre 2020 n.202 o dell'articolo 3 del Decreto - Legge 31 dicembre 2021 n. 215.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 30

All'articolo 30 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è aggiunto il comma 2:

Art. 30

(Esami Conclusivi Scuola Superiore)



Depositato in Data 26.03.2022
04 19:34

1. Per l'anno scolastico 2021-2022 le discipline oggetto della seconda prova scritta degli esami conclusivi degli indirizzi di studio quinquennali nella Scuola Superiore sono stabilite, per ciascun indirizzo, come segue:

- a) indirizzo Classico: Greco e Latino;
- b) indirizzo Linguistico: due lingue straniere, Inglese la prima, la seconda a scelta del candidato tra Tedesco e Francese;
- c) indirizzo Scientifico: Matematica e Fisica;
- d) indirizzo Economico-Aziendale: Economia Aziendale.

2. E' dato mandato al Congresso di Stato di adottare per gli esami conclusivi dell'anno scolastico in corso, un decreto delegato contenente, per la valutazione di cui all'articolo 7 della Legge 28 gennaio 2019 n.20, criteri che tengano in considerazione gli effetti che le misure di contenimento della pandemia hanno prodotto sugli ultimi due scolastici.

Emendamento modificativo dell'articolo 31, comma 1

L'articolo 31 del Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è così modificato:

Art. 31

(Disposizioni in merito ai controlli)

1. I Corpi di Polizia sono tenuti a verificare, anche con l'ausilio dei Militi appartenenti alle Milizie, il rispetto delle misure previste dal presente decreto – legge all'interno dei ~~mezzi di trasporto pubblici~~, dei locali aperti al pubblico, a partire da quelli ove siano segnalati il mancato rispetto ~~dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale,~~ **delle disposizioni riguardanti** gli assembramenti e ampi afflussi di pubblico.
2. I militi appartenenti alle Milizie, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente decreto – legge, al fine della denuncia degli stessi ai Corpi di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti.
3. Al fine di garantire maggiore presidio dei Corpi di Polizia sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, i Comandanti della Polizia Civile, della Gendarmeria e della Guardia di Rocca, sentito il parere del Comando Superiore delle Milizie, si coordinano per demandare temporaneamente determinate funzioni di polizia ai Militi appartenenti alle Milizie.

Emendamento abrogativo dell'Allegato 1

L'allegato 1 al Decreto – Legge 18 febbraio 2022 n.20 è totalmente abrogato.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 33 bis

Art. 33 bis



Depositato in Data 16.03.27
Per LP:32

(Norma di coordinamento)

E' abrogato il decreto n. 20 del 18 febbraio 2022 n.20, eccetto l'articolo 33 del medesimo.

Sono fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti dal decreto delegato 18 febbraio 2022 n.20 durante la vigenza dello stesso.

SEGR. AA II

